

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 16 giugno 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(435) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA Spa - (N°. 7434/935pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

(476) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA Spa - (N°. 7917/1117pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

Visti gli atti;

letto il deferimento in data 11 aprile 2011 con il quale la Procura federale ha disposto il deferimento nei confronti:

- dei Signori Antonino Pulvirenti e Pietro Lo Monaco per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera A), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
- della Società Calcio Catania Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

Visti gli atti;

letto il deferimento in data 21 aprile 2011 con il quale la Procura federale ha disposto il deferimento nei confronti:

- dei Signori Antonino Pulvirenti e Pietro Lo Monaco per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera A), punto VI delle NOIF, per avere utilizzato nell'effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, assegni bancari, in luogo del previsto bonifico bancario, addebitati su conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza;

• della Società Calcio Catania Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti pro-tempore.

All'odierna riunione le parti deferite, a mezzo dei loro legali, hanno fatto richiesta di riunione dei due procedimenti.

Preliminarmente la Commissione, vista anche la non opposizione della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti.

Successivamente i Signori Antonino Pulvirenti e Pietro Lo Monaco e la Società Calcio Catania Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Antonino Pulvirenti, Pietro Lo Monaco e la Società Calcio Catania Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonino Pulvirenti, sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 26.670,00 (€ ventiseimilaseicentosestanta/00); pena base per il Sig. Pietro Lo Monaco, sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 26.670,00 (€ ventiseimilaseicentosestanta/00); pena base per la Società Calcio Catania Spa, sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 26.670,00 (€ ventimilaseicentosestanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzione dell'ammenda di 26.670,00 (€ ventiseimilaseicentosestanta/00) ciascuno per Signori Antonino Pulvirenti, Pietro Lo Monaco e la Società Calcio Catania Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(429) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GARRONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società UC Sampdoria Spa), SOCIETÀ UC SAMPDORIA Spa ▪ (N°. 7445/939pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

Il deferimento

Con atto dell'11.4.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Riccardo Garrone, Presidente della Società UC Sampdoria Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, Lett. A, paragrafi VI e VII, delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti nonché dei relativi contributi Enpals, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
- la Società UC Sampdoria Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro-tempore.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Riccardo Garrone e la Società UC Sampdoria Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Riccardo Garrone e la Società UC Sampdoria Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Riccardo Garrone, sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per la Società UC Sampdoria Spa, sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) al Signor Riccardo Garrone;
- ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla Società UC Sampdoria Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Amedeo Citarella, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione dei

Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 16 giugno 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(427) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO GALLIANI (Vice Presidente vicario, Amministratore delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Milan Spa), SOCIETÀ AC MILAN Spa - (nota N° 7442/937pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

Con nota dell'11.4.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Adriano Galliani, Vice Presidente Vicario e Amministratore delegato della Società AC Milan Spa, di cui è Legale rapp.te p.t., nonché la medesima Società, per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. a), par. VI), NOIF, *“per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010”*; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al primo.

I deferiti hanno fatto pervenire in termini una memoria congiunta in cui hanno chiesto il loro proscioglimento, salva l'applicazione della sanzione minima, con la ulteriore *“riduzione di cui all'art. 24 NOIF, in considerazione dell'espresso riconoscimento di responsabilità [.....] qui ad ogni buon fine formulato”* con esclusivo riferimento al pagamento degli emolumenti di luglio 2010 ai tesserati Daminuta, Merkel e Palibrik e degli acconti sugli emolumenti di settembre 2010 al tesserato Montelongo.

Alla odierna udienza il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha concluso per la irrogazione della sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per ognuno dei soggetti deferiti.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria in atti.

Il deferimento, nei termini di seguito specificati, è fondato.

Il procedimento trae origine dagli accertamenti eseguiti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa su incarico della Co.Vi.So.C. per il trimestre luglio/settembre 2010.

Detti accertamenti hanno evidenziato che nel periodo di riferimento la Società ha eseguito, tra gli altri, i seguenti pagamenti:

- € 9.944,00 in favore del tesserato Baresi Franco, a totale pagamento degli emolumenti dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2010, a mezzo assegno circolare addebitato sul conto corrente dedicato;
- € 3.000,00 in favore del tesserato Montelongo Genta Bruno, in contanti, in acconto agli emolumenti dovuti per il mese di settembre 2010;
- € 28.667,00 in favore dei tesserati Daminuta Christian, Merkel Alexander e Palibrik Uros a totale pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2010, a mezzo bonifici eseguiti su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza.
- € 1.000.000,00 in favore del calciatore Kaladze Kakha, quale prima rata prevista dall'accordo incentivo all'esodo, a mezzo bonifico eseguito su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza;

▪ € 10.000,00 in favore del tesserato Montelongo Genta Bruno, a titolo di acconto degli emolumenti dovuti per il mese di settembre 2010, a mezzo bonifico eseguito su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza.

Quanto ai bonifici eseguiti in favore dei tesserati Daminuta, Merkel e Palibrik, la tesi difensiva dei deferiti, secondo cui sarebbe stato utilizzato il conto dedicato, fa esclusivo riferimento agli emolumenti del mese di agosto 2010, nel mentre la contestazione è riferita anche alla mensilità di luglio, in ordine alla quale, invece, i deferiti riconoscono l'addebito.

A dire di questi, comunque, si tratterebbe, al pari delle somme corrisposte al calciatore Montelongo Genta Bruno, alla luce degli emolumenti complessivamente corrisposti nel periodo di riferimento, di una mera irregolarità formale, tale da giustificare la irrogazione della minima sanzione prevista dalle norme, da ridursi ulteriormente ai sensi dell'art. 24 del CGS (e non dell'art. 24 delle NOIF come indicato nella memoria difensiva).

La tesi non può essere accolta.

Il precetto normativo, pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare, le circostanze contingenti, ai fini della graduazione della sanzione.

Non sovviene, poi, ai fini di una ulteriore riduzione, quanto previsto dall'art. 24 CGS.

A mente del I comma della citata norma, infatti, pur in presenza dei presupposti dalla stessa richiesti, non è prevista una riduzione automatica della sanzione. E' invece riconosciuto, agli Organi giudicanti, il potere discrezionale di ridurre la sanzione, su proposta della Procura federale, solo *"in caso di contestuale ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari"*.

Nel caso *de quo*, invece, peraltro in assenza di una proposta proveniente dalla Procura federale, vi è solo una parziale ammissione di responsabilità seguita agli accertamenti della Società di revisione, mentre non è dato sapere in cosa sarebbe consistita la fattiva collaborazione dei soggetti deferiti.

E' confermato, di contro, che le modalità di pagamento descritte, con esclusione degli emolumenti di agosto 2010 corrisposti ai tesserati Daminuta, Merkel e Palibrik Uros a mezzo bonifici bancari addebitati sul c/c dedicato, risultano estranee al disposto dell'art. 85, lett. A), par. VI), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori *"devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato"*.

Premesso, invero, che per pagamento degli emolumenti ai tesserati deve intendersi ogni pagamento eseguito in favore di questi comunque connesso all'intercorso rapporto, anche a prescindere dai tempi di erogazione concordati in sede di risoluzione del rapporto, la richiamata disposizione, nell'imporre alle Società un "conto dedicato" ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti. Ne consegue che, tutti i pagamenti effettuati attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, ovvero con modalità differenti rispetto a quelle previste, devono considerarsi in violazione della normativa vigente.

Quanto sopra, vale anche per i pagamenti eseguiti in favore dei Signori Baresi Franco e Kaladze Kahka, in ordine ai quali i deferiti hanno escluso ogni addebito.

Nessuna rilevanza, invero, assume la circostanza che il tesserato Baresi Franco, in assenza di un conto corrente su cui indirizzare il bonifico, avrebbe fatto espressa richiesta di pagamento a mezzo assegno, ritenuto che, a mente degli artt. 30, comma 1, dello Statuto federale, e 1, comma 1, del CGS, tutti i tesserati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, le norme e gli atti federali.

Per l'incentivo all'esodo corrisposto al calciatore Kaladze Kahka, poi, è di tutta evidenza il legame della sua erogazione con l'intercorso rapporto con la Società. Si rivela inconferente, pertanto, il richiamo operato alla circolare dell'Agenzia delle Entrate che, per quanto ai soli fini della sua esclusione dal regime della tassazione agevolata, non riconosca natura di retribuzione dell'incentivo all'esodo, non per questo ne disconosce il legame con l'intercorso rapporto contrattuale, tanto da assoggettarlo all'ordinario regime di tassazione previsto per le indennità di fine rapporto.

Le condotte ascritte al Legale rapp.te p.t. della Società, in definitiva, con la sola esclusione del pagamento di parte degli emolumenti per il mese di agosto eseguito in favore dei tesserati Daminuta Christian, Merkel Alexander e Palibrik Uros, costituiscono violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. A, par. VI) delle NOIF.

Alla responsabilità del Legale rappresentanti consegue, a mente, dell'art. 4, comma 1, CGS, la responsabilità diretta della Società.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) a carico di Galliani Adriano;

ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) a carico della Società AC Milan Spa.

(428) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Calcio Napoli Spa), SOCIETÀ SS CALCIO NAPOLI Spa ▪ (N°.7444/938pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

(475) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Napoli Spa), ANDREA CHIAVELLI (Consigliere delegato con poteri di Legale rappresentante della Società Calcio SS Napoli Spa), SOCIETÀ SS CALCIO NAPOLI Spa ▪ (N°. 7915/1115pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 11 aprile 2011 nei confronti:

del Sig. Aurelio De Laurentiis per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera A), punto VI) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;

e della Società SS Calcio Napoli Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante;

letto, altresì, il deferimento disposto dalla Procura federale in data 21 aprile 2011 nei confronti:

dei Signori Aurelio De Laurentiis ed Andrea Chiavelli per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera A), punto VI) delle NOIF, per avere utilizzato nell'effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, assegni circolari addebitati sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario;

e della Società Sportiva Calcio Napoli Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti;

disposta in via preliminare la riunione dei due procedimenti per evidente connessione tra gli stessi;

esaminata la memoria depositata in giudizio dai soggetti deferiti per il deferimento 11 aprile 2011 con la quale gli stessi rappresentano la assenza di qualsivoglia colpa o dolo, la indisponibilità dei conti correnti dei tesserati, la diligenza manifestata dalla Società, la erronea contestazione relativamente ai tesserati Marco Riccio, Nicola Liguori e Cosimo Palumbo, eccependo altresì un conflitto tra la norma endofederale e l'accordo collettivo di categoria ed in subordine il riconoscimento dell'errore scusabile dovuto alla prima applicazione della norma;

esaminata, altresì, la memoria depositata in giudizio dai soggetti deferiti per il deferimento 21 aprile 2011 con la quale gli stessi rappresentano la assenza di qualsivoglia colpa o dolo, la indisponibilità dei conti correnti dei tesserati, la diligenza manifestata dalla Società, la non riconducibilità delle somme erogate all'allenatore Roberto Donadoni quali emolumenti, eccependo altresì un conflitto tra la norma endofederale e l'accordo collettivo di categoria ed in subordine il riconoscimento dell'errore scusabile dovuto alla prima applicazione della norma;

ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Di Leginio il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 40.000,00 per il Sig. Aurelio De Laurentiis;
- ammenda di € 20.000,00 per il Sig. Andrea Chiavelli;
- ammenda di € 40.000,00 per la SSC Napoli Spa.

Ascoltati il Legale dei soggetti deferiti ed il Sig. Andrea Chiavelli, i quali hanno ribadito quanto esposto nelle proprie memorie difensive ancor meglio argomentando al riguardo, insistendo per il proscioglimento, in via principale, di tutti i soggetti deferiti ed in subordine per l'irrogazione della ammonizione;

ritenuto che, al di là di ogni altra valutazione, risulta confermato che i pagamenti ai calciatori di cui al deferimento sono stati tutti effettuati mediante assegni circolari addebitati sul conto bancario dedicato e non, come previsto dalla norma, mediante bonifico bancario addebitato sullo stesso conto;

ritenuto che le difficoltà rappresentate per l'apertura del conto corrente bancario da parte dei giocatori non possono essere tenute in considerazione anche alla luce del fatto che dopo qualche mese tali conti correnti sono stati aperti;

considerato che, per quanto attiene alla posizione relativa al pagamento disposto nei confronti dell'allenatore Roberto Donadoni, non può essere accolta la tesi difensiva che assume non trattarsi di emolumenti giacchè proprio il verbale di conciliazione sottoscritto

dinanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma tra il Sig. Roberto Donadoni e la SSC Napoli precisa che *“è sorta controversia in merito all'interpretazione dell'accordo del 3.11.2010 ed a pretese differenze retributive”* e successivamente che *“la somma viene versata a titolo transattivo”* confermando così che il pagamento attiene proprio ad emolumenti non corrisposti in precedenza;

considerato che, ai fini della graduazione della sanzione da irrogare, vanno sicuramente tenuti in considerazione la comprovata diligenza della Società e la novità della norma mentre va respinto l'assunto conflitto tra la norma endofederale e l'accordo collettivo di categoria giacchè la nuova norma va proprio letta come norma di maggior garanzia per il rispetto dell'Accordo collettivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) al Sig. Aurelio De Laurentiis
- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) al Sig. Andrea Chiavelli
- ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla SSC Napoli Spa.

(426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA Spa - (nota N°. 7441/936pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

Con nota dell'11.4.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Campedelli Igor, Presidente del C.d'A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa, nonché la medesima Società, per sentirli rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. A), paragrafo VI delle NOIF, *“per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010”*; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al primo.

I deferiti hanno fatto pervenire una memoria congiunta.

Alla odierna udienza il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha concluso per la irrogazione della sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per ognuno dei soggetti deferiti.

Il difensore dei deferiti, riportatosi alla memoria in atti, ha concluso per il loro proscioglimento ovvero, in via subordinata per la irrogazione della sola ammonizione o, in via ancor più gradata, per l'irrogazione delle sanzioni ritenute di giustizia tenuto conto della marginalità del fatto contestato.

Il deferimento è fondato.

Il procedimento odierno trae origine dagli accertamenti eseguiti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa su incarico della Co.Vi.So.C. per il trimestre luglio/settembre 2010.

Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società, nel periodo di riferimento, ha corrisposto al tesserato Ivan Fatic, in acconto agli emolumenti dovuti per il mese di settembre 2010, la somma di € 800,00 in contanti.

La circostanza contrasta con le modalità di pagamento tassativamente previste dall'art. 85, lett. A), par. VI delle NOIF, secondo cui gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori *“devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato”*.

La richiamata disposizione, nell'imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste.

Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi secondo cui si sarebbe trattato di un unico episodio, peraltro di lieve entità e legittimo, se valutato alla luce della precedente normativa, determinato dall'espressa richiesta in tal senso formulata dal tesserato che venerdì 15 ottobre 2010, a causa della imprevista smagnetizzazione della carta di credito, si era trovato nella impossibilità di eseguire prelievi.

Vi è che il precetto normativo, infatti, pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare, le circostanze contingenti, ai fini della graduazione della sanzione.

Del pari inconferente, infine, in mancanza di contrasti interpretativi in ordine alla nuova normativa, appare il richiamo a precedenti pronunciamenti di questa Commissione in cui si verteva in ordine alla divergenza tra la norma statutaria e quella federale, non già della omessa osservanza di una chiara disposizione federale disattesa dai deferiti a distanza di alcuni mesi dalla sua entrata in vigore.

La condotta ascritta al Legale rappresentante della Società, pertanto, costituisce violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. A, par. VI delle NOIF.

Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

Sanzioni congrue, tenuto conto della marginalità dell'episodio e della modalità di pagamento adottata, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) a carico di Campedelli Igor;
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) a carico della Società AC Cesena Spa.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 16 giugno 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale Rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio

Spa), ATTILIA FERRARI (Procuratrice speciale e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), SOCIETÀ BRESCIA CALCIO Spa ▪ (N°. 7440/934pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

(474) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale Rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), ATTILIA FERRARI (Procuratrice speciale e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), SOCIETÀ BRESCIA CALCIO Spa ▪ (N°.7916/1116pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

Con provvedimenti separati, entrambi del 11.4.2011, il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Luigi Corioni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa, e Sig.ra Attilia Ferrari, procuratrice speciale e Legale rappresentante della stessa Società, nonché la Società Brescia Calcio Spa per rispondere: il Corioni e la Ferrari della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 85 lettera A) paragrafo VI) NOIF per non aver correttamente utilizzato lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente dedicato, e indicato in sede di ammissione al campionato, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e ottobre, novembre e dicembre 2010, dovuti a propri tesserati; la Società per rispondere, a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti, ex art. 4, comma 1, CGS.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si chiede che venga dichiarato il proscioglimento dei deferiti stante l'irrilevanza disciplinare della contestazione dovuta a fatti eccezionali (il pagamento difforme da quanto stabilito dalle norme, solo per alcuni tesserati e per pochi mesi, avvenuto a causa della novità della previsione di cui all'art. 85 lettera a) punto VI NOIF, in buona fede e, comunque, salvaguardando la "tracciabilità" dei versamenti) e, in subordine, si chiede che la sanzione venga determinata tenuto conto della corretta condotta processuale assunta.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la riunione dei due citati deferimenti e, riconoscendo la continuazione, la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Luigi Corioni: € 40.000,00 (€ quarantamila/00);
- per la Sig.ra Attilia Ferrari: € 40.000,00 (€ quarantamila/00);
- per la Società Brescia Calcio Spa: € 40.000,00 (€ quarantamila/00).

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate – chiedendo in particolare il proscioglimento della Sig.ra Ferrari che aveva, per la difesa, solo procura notarile a fini civilistici e non sportivi - e ha inoltre depositato dichiarazioni di responsabilità dei soggetti deferiti.

I motivi della decisione

Preliminarmente la Commissione ritiene di riunire i due procedimenti per connessione soggettiva.

Il deferimento risulta fondato.

Emerge infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società Brescia Calcio Spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, ha provveduto al pagamento di alcuni propri tesserati utilizzando, invece del previsto bonifico, assegni circolari e bancari sul conto corrente

dedicato e anche versamenti in contanti e assegni bancari addebitati su un conto corrente differente da quello indicato in sede di ammissione al campionato. Ciò in aperto contrasto, e dunque in violazione formale, con quanto previsto dall'art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF.

A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che tali pagamenti "anomali" sarebbero avvenuti eccezionalmente, in buona fede, per errore scusabile a causa della novità della norma, solo per alcuni tesserati e per poche mensilità, stante anche l'importante somma complessiva versata non correttamente di oltre € 170.000,00, così come rilevato dai controlli della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla FIGC.

Non pare neppure meritevole di accoglimento la richiesta di proscioglimento della Sig.ra Ferrari che, risultando regolarmente censita fra i dirigenti societari, ha oggi anche depositato, insieme al Corioni, riconoscimento di colpa. Tali dichiarazioni prodotte possono invece essere tenute in considerazione, come corretta condotta processuale assunta, quale attenuante ai fini della quantificazione sanzione.

A nulla rileva, da ultimo, anche la mancata – solo dichiarata - conoscibilità del conto corrente dedicato dei tesserati da parte della Società che, in ogni caso, fin da prima dell'inizio del campionato, avrebbe dovuto adoperarsi fattivamente per una completa conoscenza di tutti i dati dei propri tesserati, evidentemente compresi i loro numeri di conto corrente.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti Signori Luigi Corioni e Attilia Ferrari, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione ritiene congruo infliggere al Sig. Luigi Corioni l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), alla Sig.ra Attilia Ferrari l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), alla Società Brescia Calcio Spa l'ulteriore ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

(431) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota N°. 7462/940pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 11.4.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione:

- il Signor Roberto Benigni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: il Benigni della violazione prevista dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010;
- la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) al Signor Roberto Benigni;*
- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(319) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO QUBER, ATTILIO PAOLO GARBINI, ANGELO MOLINARI, STEFANO CARZOLA, MARCO FRIONE, GIUSEPPE SCIUMBATA, CRISTINA CAPPELLUTI, MILO CAMPAGNI, MAURO GUSBERTI, GIUSEPPE RUGGIERI, ROCCO RUSSO, ACCURSIO SCORZA, PIERO AUSILIO e FRANCESCO MERIGGI (Fallimento Società Spezia Calcio 1906 Srl) ▪ (nota N°. 5456/117pf09-10/AM/ma dell'11.2.2011).

(319-bis) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RUGGIERI (Fallimento Società Spezia Calcio 1906 Srl) ▪ (nota N°.8996/117pf09-10/AM/ma dell'24.5.2011).

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 11 febbraio 2011 nei confronti di:

- Roberto Quber, per la violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società;

- Attilio Paolo Garbini, per la violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società;

- Angelo Molinari, per la violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società;

- Stefano Carzola, per la violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società;

- Marco Frione, per la violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società;

- Giuseppe Sciumbata, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società;

- Cristina Cappelluti, per la violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 aprile 2007 al 29 febbraio 2008 la carica di consigliere di amministrazione con ampi poteri di rappresentanza e dal 29 febbraio 2008 al 29 aprile 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società;

- Milo Campagni, per la violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 29 febbraio 2008 al 29 aprile 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società;

- Mauro Gusberti, per la violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 aprile 2007 al 29 febbraio 2008 la carica di consigliere di amministrazione con ampi poteri di rappresentanza e dal 29 febbraio 2008 al 29 aprile 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società;
 - Giuseppe Ruggeri, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società;
 - Rocco Russo, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 luglio 2005 al 27 novembre 2007 la carica di consigliere di amministrazione e nella stagione 2006/2007 e sino al 27 novembre 2007 la carica di direttore generale con ampi poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società;
 - Accursio Scorza, per la violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società;
 - Piero Ausilio, per la violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società;
 - Francesco Meriggi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 27 luglio 2005 al 25 febbraio 2007 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società;
- disposto in via preliminare lo stralcio della posizione relativa al Sig. Marco Frione non risultando pervenuta a quest'ultimo la convocazione per l'odierna udienza;
- lette le memorie depositate in giudizio dai Signori Roberto Quber, Angelo Molinari, Mario Gusberti , Rocco Russo, Milo Campagni e Francesco Meriggi con la quale detti soggetti deferiti rappresentano la marginale presenza nello Spezia Calcio e l'assoluta assenza di comportamenti che abbiano potuto avere incidenza sul fallimento della Società;
- preso atto che nessuno degli altri soggetti deferiti Attilio Paolo Garbini, Stefano Carzola, Giuseppe Sciumbata, Cristina Cappelluti, Giuseppe Ruggeri, Accursio Scorza e Piero Ausilio ha presentato memoria difensiva;
- ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano la quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Roberto Quber: proscioglimento da ogni imputazione;

- Attilio Paolo Garbini: inibizione per anni 1 (uno);
- Angelo Molinari: inibizione per anni 1 (uno);
- Stefano Carzola: inibizione per anni 1 (uno);
- Giuseppe Sciumbata: inibizione per anni 1 (uno)
- Cristina Cappelluti: inibizione per anni 2 (due)
- Milo Campagni: inibizione per mesi 8 (otto)
- Mauro Gusberti: inibizione per mesi 8 (otto)
- Giuseppe Ruggeri: inibizione per anni 5 (cinque)
- Rocco Russo: inibizione per anni 1 (uno)
- Accursio Scorza: inibizione per anni 1 (uno)
- Piero Ausilio: inibizione per anni 1 (uno)
- Francesco Meriggi: inibizione per anni 1 (uno).

Ascoltati altresì i Signori Angelo Molinari, assistito dal proprio Legale, il Sig. Rocco Russo, assistito dal proprio Legale ed i difensori dei Signori Mauro Gusberti, Milo Campagni, Accursio Sforza e Piero Ausilio.

Considerato che alla luce dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale vanno esaminate singolarmente tutte le posizioni dei soggetti deferiti in ordine alle quali va premesso quanto segue:

in via generale, attraverso la lettura degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, è emersa una evidente situazione di sofferenza della Società Spezia Calcio 1906 Srl, aggravatasi nel tempo, sfociata nel fallimento disposto dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 20 gennaio 2009;

il maggiore responsabile della situazione fallimentare della Società va individuato nel Sig. Giuseppe Ruggeri, Presidente dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 che ha provocato con i propri censurabili comportamenti la situazione di dissesto maturata, ma non possono non essere prese in considerazione tutte le altre posizioni sottoposte all'esame di questa Commissione dalla Procura federale;

come dettagliatamente rilevato dal Curatore del Fallimento nella propria relazione 13 luglio 2009 depositata in atti, una situazione di pre-dissesto era già identificabile al 30 giugno 2007, situazione che avrebbe potuto essere solo sanata da un cospicuo versamento dei soci non verificatosi (pur se deliberato) alla data del 20 dicembre 2007 per l'importo di euro 2.187.752,00;

sulla responsabilità degli amministratori del periodo va effettuato dunque un attento esame, dovendosi logicamente graduare le stesse per periodo e modalità di appartenenza al gruppo degli amministratori che si sono succeduti nel tempo;

conseguentemente, può precisarsi per ogni singola posizione quanto segue:

- Roberto Quber: in adesione alle osservazioni della Procura federale che ha precisato che il Quber ha ricoperto la carica di Presidente per un brevissimo periodo (29 aprile - 21 maggio 2008) senza poter incidere in alcun modo sul dissesto della Società, condividendosi tale assunto alla luce della documentazione in atti, può disporsi il proscioglimento dello stesso;
- Attilio Paolo Garbini: in considerazione delle cariche ricoperte potrebbe aver avuto responsabilità che non ci si sente però di addebitare in quanto il Garbini è stato chiamato a far parte di un "Comitato di salvezza" del club composto da personaggi di rilievo prescelti dal Sindaco che ha operato sotto la presidenza del Quber prima e del Garbini poi ma in

realtà senza operare concretamente in alcun modo, come puntualmente precisa nella sua Relazione il Curatore del Fallimento. Va rilevato al riguardo che il Quber si è addirittura attivato per segnalare la necessità di iniziative da porre in essere in relazione alla disastrosa situazione della Società, mentre sotto la presidenza Garbini (dal 9 giugno 2008) non v'è più stato alcun tipo di attività salvo lo svolgimento dell'Assemblea dei soci del 29 luglio 2008 che deliberò lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società.

Non potendosi censurare alcun comportamento specifico del Garbini lo stesso va prosciolto.

- Angelo Molinari, Stefano Carzola, Giuseppe Sciumbata: anche per questi dirigenti valgono le considerazioni svolte per il Garbini, ed ancor più validamente considerato che questi ultimi hanno svolto il ruolo di consiglieri d'amministrazione di un Consiglio che non ha svolto alcuna attività e che dunque non può aver provocato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società. Di conseguenza anche Molinari, Carzola e Sciumbata andranno prosciolti.

- Cristina Cappelluti: Assai diversa la posizione di Cristina Cappelluti che ha rivestito dal 27 novembre 2007 al 29 febbraio 2008 il ruolo di direttore amministrativo della Società con poteri di rappresentanza, poi la carica di consigliere di amministrazione e quindi dal 29 febbraio 2008 al 29 aprile 2008 la carica di Presidente della Società. Come emerge dalla documentazione in atti, il ruolo della Cappelluti è stato di sicuro rilievo ed una serie di determinazioni e comportamenti da lei assunti hanno certamente condizionato il futuro della Società, aggravandone la situazione di dissesto economico-patrimoniale. Si rileva al riguardo come in data 15 luglio 2008 questa Commissione inibì per mesi sei la Cappelluti "per non aver effettuato il pagamento degli emolumenti per varie mensilità". Alla luce di tali considerazioni appare equa la sanzione richiesta dalla Procura federale della inibizione per anni due.

- Milo Campagni: si tratta in questo caso del responsabile marketing della Società che in questa veste non sarebbe mai stato deferito ma che diviene consigliere per sessanta giorni (29 febbraio - 29 aprile 2008) chiamato all'inedito ruolo solo nel tentativo di trovare soluzioni estreme per la salvezza della Società. In questo periodo non v'è traccia di suoi comportamenti censurabili diretti ad aggravare il dissesto della Società, ragion per cui anche per il Campagni può essere disposto il proscioglimento.

- Mauro Gusberti: anche per il Gusberti possono valere le considerazioni formulate per il Campagni, brevissimo essendo il periodo in cui ha ricoperto un ruolo dirigenziale e non essendo a lui imputabile alcun comportamento censurabile. Ne consegue il proscioglimento.

- Giuseppe Ruggeri: socio di maggioranza della Società, Presidente della stessa dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008, punto di riferimento assoluto della Società stessa, ha sicuramente condizionato con i suoi censurabili comportamenti il futuro dello Spezia Calcio. Da una attenta lettura degli atti emerge indiscutibilmente che le responsabilità maggiori del dissesto economico-patrimoniale debbano essere a lui addossate. Responsabilità peraltro emerse anche al di fuori del giudizio sportivo di fronte alla Giustizia Ordinaria ed in modo assolutamente incontestabile. Ciò premesso, appare equa la sanzione della inibizione per anni cinque richiesta dalla Procura federale.

- Rocco Russo: in ordine a questa posizione vanno effettuate attente valutazioni. Il Russo ha ricoperto dal 27 luglio 2005 al 27 novembre 2007 la carica di consigliere di

amministrazione, nella stagione 2006/2007 la carica di direttore generale con poteri di rappresentanza.

Eccepisce nella propria memoria difensiva il Russo che il 26 ottobre 2007 l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2007 senza muovere alcun rilievo agli amministratori, deliberando il ripianamento delle perdite di bilancio e la ricostituzione del capitale sociale con ciò ratificando l'operato degli amministratori e del Sig. Russo, direttore generale sino al 30 giugno 2007. Eccepisce il Russo altresì che il deferimento sarebbe erroneo la' dove indica la data del 27 novembre 2007 come conclusione della sua attività come direttore generale. In effetti il Russo rimase come direttore generale sino al 30 giugno 2007 e come consigliere di amministrazione sino al 27 novembre 2007.

Se da una parte può condividersi quanto affermato dal Russo, dall'altra non può non tenersi conto che lo stesso ha ricoperto ruoli operativi importanti nell'arco di oltre due anni, periodo in cui si sono concretizzate una serie di difficoltà gestionali e sicuramente tanti sintomi di insolvenza che hanno poi portato al fallimento della Società.

Ne consegue che il Russo non può essere prosciolto. A suo carico appare equa la sanzione dell'inibizione per mesi sei.

• Accursio Scorza, Piero Ausilio e Francesco Meriggi: i primi due sono stati consiglieri di amministrazione dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008, il terzo dal 27 luglio 2005 al 25 settembre 2007. Il periodo in cui i soggetti deferiti hanno ricoperto tali cariche hanno visto la Società cadere in una serie di difficoltà gestionali, periodo nel quale si sono certamente manifestati sintomi di insolvenza. La carica ricoperta non consente di escludere in assoluto la responsabilità gestionale sicchè appare equo irrogare ai soggetti deferiti la sanzione dell'inibizione per mesi sei.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- Giuseppe Ruggieri: inibizione per anni 5 (cinque);
- Cristina Cappelluti: inibizione per anni 2 (due);
- Rocco Russo: inibizione per mesi 6 (sei);
- Accursio Scorza: inibizione per mesi 6 (sei);
- Piero Ausilio: inibizione per mesi 6 (sei);
- Francesco Meriggi: inibizione per mesi 6 (sei).

Proscioglie da ogni imputazione Roberto Quber, Attilio Paolo Garbini, Angelo Molinari, Stefano Carzola, Giuseppe Sciumbata, Milo Campagni, Mauro Gusberti.

Stralcia la posizione relativa al Sig. Marco Frione.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 22 giugno 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete